

Esercitazione 16.11.2016

Il caso della Brexit: la sentenza della HCJ del 3.11.2016

Il quadro normativo

Gli art. 54-57 della CVDT: estinzione (denuncia o recesso) da un trattato per effetto delle sue disposizioni ovvero per accordo di tutte le parti

La disciplina “speciale” dell’art. 50 TUE

L’attivazione del recesso: la “decisione di recedere”, in conformità alle norme costituzionali nazionali; la notifica della “intenzione” di recedere;

Il termine per la conclusione della procedura di recesso: 2 anni, salvo proroga concordata;

Le modalità del recesso: auspicabilmente disciplinate tramite accordo (“l’accordo sul recesso”) tra l’UE e lo Stato membro che recede; *il contenuto dell’accordo* è sinteticamente indicato (modalità del recesso, tenuto conto delle future relazioni [dello Stato interessato] con l’Unione;

La disciplina transitoria: fino al perfezionamento del recesso, i rappresentanti dello Stato interessato non partecipano ai lavori delle istituzioni intergovernative “che lo riguardano”

Il quadro fattuale (e politico)

La decisione di sottoporre a referendum la partecipazione del Regno Unito all’Unione europea;

L’avvio di negoziati (intergovernativi) con l’Unione per ottenere garanzie di flessibilità selettive (a favore del Regno Unito) e impegni sullo sviluppo “competitivo” dell’Unione europea, allo scopo di “sedare le preoccupazioni del popolo britannico”;

La decisione dei Capi di Stato e di Governo allegata alle conclusioni del Consiglio europeo del 19.2.2016 (l’asimmetrica situazione di taluni Stati membri; l’incorporazione delle esigenze di flessibilità quanto ai fini dell’Unione in un futuro trattato di revisione)

Qualificazione della fattispecie e profili problematici

Il Regno Unito ha assunto la “decisione sul recesso”? L’esito referendario equivale (automaticamente) alla decisione prevista dall’art. 50, par. 1, TUE?

Il Regno Unito è tenuto ad effettuare la notifica in conseguenza dell'esito referendario entro un termine ragionevole?

La decisione sul recesso è sindacabile alla luce del diritto dell'Unione?

La decisione sul recesso, comunicata all'Unione (Consiglio europeo) è definitiva ovvero revocabile?

La sentenza della HCJ del 3.11.2016 e le sue implicazioni

La controversia circa la determinazione dell'organo costituzionalmente competente a effettuare la notifica ex art. 50 TUE;

La ricostruzione della HC:

- a) il recesso è vincolante e produce effetti conclusivi;
- b) le competenze della Corona e del Parlamento britannico sono ripartite: alla prima la gestione delle relazioni giuridiche internazionali, al secondo la definizione dei diritti e obblighi individuali (per i cittadini e i residenti nel Regno Unito);
- c) con la legge di adattamento del Regno Unito (*European Communities Act 1972*) il Parlamento ha determinato una "trilogia" di diritti individuali di origine europea (quali?);
- d) il recesso eliminerà tali diritti;
- e) la partecipazione del Parlamento è necessaria, perché incide sull'avvenuto esercizio delle sue competenze sovrane;
- f) non si può affermare che il Parlamento abbia espressamente o implicitamente conferito alla Corona la sua autorizzazione alla rimozione dei diritti in questione;
- g) il Governo non può attivare unilateralmente la procedura di recesso

I nodi problematici

-l'interpretazione della disciplina pattizia sul recesso

-il Parlamento britannico e la pronuncia referendaria

-il Parlamento britannico e il suo coinvolgimento attraverso la "ratifica" dell'accordo sul recesso

Sentenza HCJ del 3.11.2016, *Re: Gina Miller v. Secretary of State for Exiting the European Union*

Guida alla lettura (parziale e provvisoria)

1. Quale è l'oggetto della controversia dinanzi alla High Court of Justice (punto 4)?
2. In base a quale argomentazione la Corte conclude positivamente circa giustiziabilità della (capacità del giudice di decidere la) controversia?
3. Secondo quali argomentazioni la Corte riconosce a) che i ricorrenti sono legittimati ad agire e b) che la contestazione della “notificazione di recesso” è (correttamente) l'oggetto del ricorso? Quale alternativa prospetta la Corte a tal riguardo (punti 15-17)?
4. Secondo il diritto costituzionale britannico (come ricostruito dalla Corte) quali ruoli rispettivi spettano alla Corona e al Parlamento?
5. In particolare, quale organo è titolare della “gestione” dei rapporti internazionali (e il potere di fare e revocare i trattati)? Con quali limiti (punti 30-32)? Con quali “immunità”?
6. In virtù di quale principio costituzionale il Parlamento può legiferare anche “contravvenendo” alle valutazioni espresse (direttamente) dall'elettorato (dalla cittadinanza) (punti 22-23)?
7. Cosa prevede l'art. 50 TUE?
8. In base a quale ragionamento il Governo britannico, pur nel godimento delle sue prerogative, non può (unilateralmente) attivare il procedimento di recesso di cui all'art. 50 TUE?
9. Quali argomentazioni contrarie sono respinte dalla Corte (punto 13, punto 36)?
10. Quale rilevanza assume, in tale ragionamento, una certa interpretazione dell'art. 50 TUE (punti 10, 11 e ss.)?
11. Nel decidere la questione del se il Parlamento abbia revocato o confermato (ancorché implicitamente) la prerogativa governativa d'attivare l'art. 50 TUE, la Corte a quale principio interpretativo fondamentale si richiama (punto 84, 86 ss. e 89 ss.)?

ESTINZIONE DEI TRATTATI E SOSPENSIONE DELLA LORO APPLICAZIONE

Articolo 54

Estinzione di un trattato o recesso in virtù delle disposizioni del trattato o per consenso delle parti

L'estinzione di un trattato o il recesso di una parte possono aver luogo:

- in conformità alle disposizioni del trattato; oppure
- in ogni momento, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.

Articolo 55

Riduzione del numero delle parti di un trattato multilaterale al di sotto del numero necessario per la sua entrata in vigore

Salvo diversa disposizione del trattato, un trattato multilaterale non si estingue per il solo motivo che il numero delle parti cade al di sotto del numero necessario per la sua entrata in vigore.

Articolo 56

Denuncia o recesso nel caso di un trattato che non contenga disposizioni relative all'estinzione, alla denuncia o al recesso

1. Un trattato che non contenga disposizioni relative alla sua estinzione e che non preveda possibilità di denuncia o di recesso non può formare oggetto di una denuncia o di un recesso, a meno che:
 - non risulti che corrispondeva all'intenzione delle parti ammettere la possibilità di una denuncia o di un recesso; oppure
 - il diritto di denuncia o di recesso possa essere dedotto dalla natura del trattato.
2. Una parte deve notificare almeno dodici mesi prima la sua intenzione di denunciare un trattato o di recederne in conformità alle disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 57

Sospensione dell'applicazione di un trattato in virtù delle sue disposizioni o per consenso delle parti

L'applicazione di un trattato nei confronti di tutte le parti o di una parte determinata può essere sospesa:

- in conformità alle disposizioni del trattato; oppure
- in ogni momento, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.

